N. 426-7-22-768-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORI **RAMPA** E **BUZZI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FABBRI FRANCESCO, BORGHI, BUZZI, PATRINI, RAMPA, LEONE RAFFAELE, TITOMANLIO VITTORIA, ARMATO, SCALIA, BERTÈ, SAVIO EMANUELA, GAGLIARDI, MIOTTI CARLI AMALIA, DALL'ARMELLINA, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO, CALVETTI, RACCHETTI, DE ZAN

Presentata il 13 settembre 1963

Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CAPUA, LEONE RAFFAELE, PITZALIS, LA PENNA, PINTUS

Presentata il 16 maggio 1963

Concorsi speciali riservati ad alcune categorie di insegnanti elementari non di ruolo

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVIO EMANUELA, ROMANATO, GAGLIARDI, MIOTTI AMALIA

Presentata il 17 maggio 1963

Attribuzione di posti di insegnante elementare agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale n. 2250/48 del 31 luglio 1961

d'iniziativa dei Deputati QUARANTA e CARIGLIA

Presentata il 19 novembre 1963

Immissione in ruolo degli idonei ed approvati al concorso magistrale bandito con decreto ministeriale 31 luglio 1961, n. 2250/48

Presentata alla Presidenza il 6 luglio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel richiedere all'Assemblea l'approvazione della proposta di legge n. 426 dopo una lunga, approfondita elaborazione del testo che ha avuto il consenso della larghissima maggioranza della VIII Commissione, desideriamo sottolineare, sia pure in sintesi, le ragioni per le quali gli onorevoli proponenti hanno voluto affrontare il cosidetto problema degli idonei e, più generalmente, degli insegnanti non di ruolo della scuola primaria. A tale problema si è cercato di offrire, tenendo conto di tutti i suggerimenti, la soluzione che potesse essere considerata, pur nei limiti entro i quali attualmente essa deve essere inquadrata, la più funzionale possibile.

PREMESSE

In varie sedi e, ripetutamente, anche in Parlamento è stata richiamata l'attenzione del Governo e della pubblica opinione sul fenomeno della disoccupazione magistrale, sulle sue cause e sui suoi particolari aspetti, direi, in certo senso, contraddittori con il livello di funzionalità raggiunto dalla scuola primaria, nella sua struttura, nella sua diffusione territoriale, nella sua capacità di corrispondere alle esigenze educative. Ed è di essa un aspetto quantitativo che si esprime, ancor oggi, in dati estremamente significativi: abilitati non di ruolo oltre 110.000; idonei, con una o più idoneità, 16.500; approvati 29.000 (rilevazione statistica della Direzione generale istruzione elementare del giugno 1965).

I dati che abbiamo citato trovano una essenziale giustificazione nel rapporto fra abilitati e reali possibilità di immissione negli organici:

Abilitati nell'ultimo decennio:

1954-55	n. 20.374
1955-56	» 22.220
1956-57	» 23.907
1957-58	» 23.327
1958-59	» 23.438
1959-60	» 23.044
1960-61	» 22.734
1961-62	» 22.111
1962-63	» 22.934
1963-64	» 24.906

Posti a concorso nell'ultimo decennio:

1954-55, concorso ordinario	n. 7.500
1954-55, in due concorsi riservati	» 14.994
1958-59, concorso ordinario	» 8.660
1961-62, concorso ordinario	» 11.222
1961-62, concorso riservato	» 2.778
1963-64, concorso ordinario	» 13.501

Ma più profonde e radicate, direi, sono le cause sociali del fenomeno che è strettamente connesso sia alla stratificazione sociale del nostro Paese, che alla scarsa capacità di adeguamento delle famiglie ad orientare la formazione, soprattutto delle giovani, a diversi settori di attività professionale.

Sarebbe questo un tema da sviluppare per coglierne tutte le implicazioni, ma ci basta averlo accennato per denunciare ancora l'esigenza non più dilazionabile di contrastarne la portata e contenerne gli effetti, soprattutto in sede di programmazione scolastica e di orientamento professionale, ed anche per dare alla proposta di legge, che proporremo all'ap-

provazione della Camera, la necessaria inquadratura di fondo e, quindi, un giusto significato.

Ma vi è anche un aspetto qualitativo del fenomeno che non possiamo ignorare.

La perenne eccedenza – per usare una terminologia economica – fra domanda ed offerta occupazionale ha creato, nel settore dell'istruzione primaria, una strana situazione. I giovani che, completando gli studi magistrali, vengono abilitati all'insegnamento, devono poi sostenere un concorso per l'assunzione in ruolo (problema, questo del reclutamento, che non trattiamo in questa sede, ma che è presente alla nostra responsabilità) ! Il concorso è provinciale, i posti messi a concorso variano notevolmente di numero a seconda delle province, il rapporto posti-candidati è solitamente in larga misura inferiore al numero dei vincitori (cioè di coloro che pur avendo superato tutte le prove d'esame ed ottenuto un punteggio complessivo di 105/175 sono dichiarati idonei).

Agli idonei si aggiungono gli approvati, cioè coloro che hanno superato con almeno 6/10 le prove di concorso ma non ottengono per carenza di votazioni più elevate o di titoli i prescritti 105/175 per il conseguimento dell'idoneità.

Si sono create, dunque, fra gli abilitati tre categorie: i vincitori, gli idonei, gli approvati, che hanno tutti superato le prove di esame ma che, ovviamente salvo i vincitori, si vedono costretti a ripetere concorsi su concorsi, subendo, tra l'altro, all'interno della propria categoria, l'umiliazione di sperequazioni ben gravi (anche per effetto del carattere provinciale dei concorsi magistrali), soprattutto in rapporto al diverso punteggio con cui nelle varie provincie è, di fatto, possibile l'assunzione nei ruoli.

Esiste poi una quarta categoria – i cosidetti « fuori ruolo » anziani – che o per non aver mai vinto concorsi o per non avervi potuto partecipare si trovano (soprattutto in rapporto alle previste nuove modalità di assunzione in ruolo degli idonei e degli approvati) senza più la possibilità di sostenere un nuovo concorso, dati i raggiunti limiti di età, e, per molti casi, senza la possibilità di poter contare su un servizio continuativo per incarico.

Da notare, a questo proposito, che non si può essere accusati di demagogia se si sottolinea, del resto doverosamente, che tale categoria annovera molti insegnanti sperimentati che hanno acquisito, in lunghi anni di appassionato servizio, non soltanto ottime qualifiche ma una verificata sensibilità educativa ed una notevole esperienza didattica.

Un altro aspetto del fenomeno di cui ci stiamo occupando vorremmo ancora sottolineare: la stragrande maggioranza degli insegnanti non di ruolo è formata da donne. I dati del decennio sul rapporto abilitati-abilitate è significativamente interessante, specie se confrontato con il rapporto insegnanti maschi e femmine di ruolo e con analogo rapporto relativamente agli insegnanti non di ruolo.

Abilitati nell'ultimo decennio, distinti per sesso:

Anno scolastico	Maschi	Femmine	Totale
1955-56	4.011	18.209	22.220
1956-57 . . .	4.039	19.868	23.907
1957-58	3.700	19.627	23.327
1958-59	3.661	19.777	23.428
1959-60	3.495	19.549	23.044
1960-61	3.280	19.454	22.734
1961-62	3.301	18.818	22.111
1962-63	dati sommari		22.934
1963-64	dati sommari		24.906

Si noti, ad esempio, che prima della recente approvazione della legge 7 giugno 1965, n. 580 sulla unificazione delle graduatorie, e solo per riferirci all'ultimo concorso, in non poche province si sono avute larghe vacanze di posti maschili per mancanza di vincitori o, addirittura, di candidati.

Altro fenomeno, questo, di cui il legislatore non può non preoccuparsi per l'avvenire della scuola primaria e della comunità in cui è chiamato ad operare, sul piano di una valutazione sociale e nel quadro di una programmazione che abbia realmente come obbiettivo non solo l'ulteriore possibile espansione ma la crescita qualitativa, anche in direzione sociale, della scuola primaria.

* * *

Questi rilievi puramente indicativi, ma non per questo meno significativi, dovrebbero indurre il legislatore a porsi il problema in termini di previsioni a lungo termine e quindi di soluzioni organiche e definitive, il che resta un preciso impegno per tutti. Ma era, comunque, necessario proporre senza ul-

teriori dilazioni una soluzione che fosse in qualche misura « permanente » e non occasionale e che, concorrendo in certa misura ad appagare le attese della categoria interessata, non ignorasse ma, anzi, si finalizzasse agli interessi della scuola e della gioventù che essa è chiamata ad educare.

LA SOLUZIONE PROPOSTA

I proponenti della presente proposta di legge sono ben consapevoli dell'esigenza d'inquadrare in un sistema organico di norme di stato giuridico la disciplina dei concorsi magistrali e delle supplenze, e si attendono che le norme contenute nella loro proposta vengano riprese nel futuro statuto del personale docente della scuola elementare, da emanarsi nel quadro della riforma dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

La gravità di talune situazioni esistenti e l'assoluta, inderogabile necessità di modificare senza indugi il sistema d'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari li ha però convinti dell'opportunità di predisporre una nuova disciplina dell'istituto del concorso, oggi appesantito dall'elevato numero dei candidati, dall'eccessivo punteggio disponibile per la valutazione dei titoli, a scapito delle risultanze delle più probanti prove d'esame, dall'artificioso traguardo dell'idoneità con 105 punti su 75 richiesti per la nomina dal vincitore.

Non pare giusto né equo esigere la reiterata ripetizione di concorsi o da chi abbia lodevolmente superato le prove d'esame, come hanno concordemente riconosciuto anche la Commissione per la riforma della pubblica amministrazione presieduta dal Ministro Medici e la Relazione sullo stato e le previsioni di sviluppo della scuola.

La presente proposta di legge vuole proprio ovviare agli inconvenienti denunciati, e stabilisce nuovi criteri per la nomina in ruolo degli insegnanti elementari, rispondenti alle indicazioni fornite dall'esperienza ed alle situazioni esistenti.

La soluzione presentata, come è formulata nei nove articoli della proposta di legge, rispetta il principio dell'accesso ai ruoli magistrali attraverso la selezione dei concorsi per esami e titoli, da bandirsi con regolarità biennale per i posti del ruolo normale e del ruolo soprannumerario che si prevedono vacanti a tutto il 1° ottobre dell'anno successivo, salvo le riserve da utilizzarsi diversamente (articolo 1).

Per dare il giusto valore e significato alle prove d'esame, fermo restando il punteggio da ripartirsi in parti uguali tra la prova scritta e quelle orali (100 punti), viene ridotto quello disponibile per la valutazione dei titoli di cultura e di servizio (25 punti), con la fissazione dei massimali per titoli di cultura (14 punti), di servizio (10 punti) e per le benemerenze (1 punto).

I candidati che abbiano superato le prove vengono inclusi in un'unica graduatoria provinciale, in ordine di merito, col punteggio globale conseguito, purché abbiano ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure, nelle prove d'esame, una media di 7/10 con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

Questa graduatoria è la base per la nomina immediata dei vincitori e per successive nomine nel tempo. Di stimolo ai giovani insegnanti ed ai più preparati è la disponibilità di posti, fino al 1/10 di quelli a concorso, riservati a coloro che riportino nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna prova (articolo 2).

Profondamente innovativa è la prevista graduatoria provinciale permanente dei maestri non di ruolo che siano stati compresi in graduatorie di merito di concorsi magistrali e non dichiarati vincitori per la limitatezza del numero dei posti a concorso. È il riconoscimento, tanto auspicato, della definitività del superamento di un concorso magistrale, in quanto a coloro che vi sono iscritti, nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nel concorso, è annualmente riservata una determinata aliquota dei posti vacanti in ogni provincia. È contemplato il caso di chi sia stato incluso in graduatorie di merito di più d'una provincia. La graduatoria viene aggiornata dopo l'espletamento di ogni concorso, ma coloro che vi sono iscritti sono stimolati a ritentare le prove di concorso prima dello scadere di un decennio, per poter rimanere iscritti nella graduatoria. (articolo 3).

Ai maestri inclusi nella graduatoria provinciale permanente è riservata ogni anno la metà dei posti di ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo (detratta l'aliquota di un quarto dei posti da coprire con trasferimento di titolari d'altre province) e del ruolo soprannumerario. Come da anni è in atto nella scuola secondaria nei confronti degli insegnanti abilitati, rispetto ai semplici laureati, così la legge dispone che la graduatoria provinciale permanente serva per il conferimento degli incarichi e delle supplenze

annuali, e che si ricorra ad altri aspiranti semplicemente abilitati, solo in mancanza di maestri compresi nella graduatoria stessa. È tuttavia garantito il completamento del triennio d'incarico ai maestri che l'abbiano ottenuto prima dell'entrata in vigore della legge (articolo 4).

Come la ripetizione con esito positivo del concorso magistrale nella provincia in cui l'insegnante è già iscritto nella graduatoria permanente comporta una variazione nella sua collocazione nella graduatoria stessa in ragione del miglior punteggio complessivo acquisito, così in occasione dell'aggiornamento biennale della graduatoria egli può chiedere l'integrazione del punteggio originariamente attribuitogli in relazione a nuovi titoli di cultura superiore acquisiti nel biennio. (art. 5).

Le norme fino ad ora esposte regolano il nuovo sistema permanente di assunzione in ruolo degli insegnanti elementari. Non poteva però il legislatore ignorare alcune gravi situazioni particolari di considerevoli settori di maestri non di ruolo, per i quali criteri di umanità ed equità, e lo stesso interesse dell'Amministrazione di poter disporre di personale esperto e di provata dedizione all'insegnamento, richiedevano l'introduzione di due norme transitorie che tenessero conto delle situazioni di fatto esistenti, in sede di prima applicazione della nuova legge.

Così nella prima attuazione della graduatoria provinciale permanente prevista dall'articolo 3 si dispone l'iscrizione in essa degli insegnanti non di ruolo che in uno dei concorsi magistrali di questo dopo-guerra abbiano conseguito l'idoneità (105/175), od abbiano riportato non meno di 7/10 in ciascuna prova d'esame (articolo 6).

La limitazione nelle possibilità di prima iscrizione è imposta dal già considerevole numero di idonei esistenti (circa 16.500), che ne comporterà un non rapido assorbimento, di contro al ben più elevato contingente di coloro che superarono un concorso con minor punteggio e cioè gli approvati (oltre 29.000), e con una attuale possibilità pratica di nomina in ruolo, a norma dell'articolo 4 della presente legge, di non più di 6.000-6.500 unità annue.

Se la precedente norma viene incontro alle attese degli idonei esistenti, la seconda norma transitoria è d'aiuto ai maestri non di ruolo anziani, in quanto prevede l'espletamento di un concorso magistrale speciale per la metà dei posti disponibili al 1° ottobre 1965, riservato appunto agli insegnanti non di ruolo che abbiano superato l'età per la partecipazione ai normali concorsi magistrale (35 anni), ed abbiano almeno otto anni di servizio qualificato almeno « buono » in scuole elementari statali o parificate, ridotto a metà per gli ex combattenti ed assimilati e per i soli approvati di precedenti concorsi. (articolo 7).

Ovviamente le prove di questo concorso speciale per titoli ed esami aperto a docenti già sperimentati, potevano venire semplificate ed alleggerite, e constano infatti di un colloquio, volto a saggiare la preparazione professionale del candidato, e di una lezione pratica, mirante ad accertare le sue attitudini all'insegnamento. (articolo 8).

Come conseguenza immediata della nuova disciplina disposta per i concorsi magistrali, gli incarichi e le supplenze, norme transitorie comprese, viene disposta l'abrogazione di tutte le precedenti norme legislative contrastanti o comunque incompatibili con le nuove. (articolo 9).

I RILIEVI DELLA MINORANZA COMUNISTA

Nel suo atteggiamento apparentemente lineare, la opposizione della minoranza comunista – la sola che si è manifestata durante il lungo dibattito in sede di Commissione – non ha potuto tuttavia sfuggire alla contraddizione insita nella sua scelta politica: denunciare per un verso la gravità della situazione, indicarne alcuni obiettivi impossibili e negare, alla fine, il proprio consenso per appagare, ora, senza pregiudizio del futuro e nel modo più largo possibile, le esigenze denunciate.

Infatti la critica di fondo su cui l'opposizione è spesso ritornata riguardava la sperequazione fra i prevedibili effetti della legge e le richieste di occupazione degli insegnanti non di ruolo.

In altri termini, la legge creerebbe eccessive speranze mentre non offrirebbe un numero adeguato di posti da conferire ai concorsi ed alle graduatorie permanenti di cui si è parlato.

Il dibattito in aula, onorevoli colleghi, sarà più che sufficiente ad illuminare le ragioni della diversa opinione della maggioranza e della minoranza sulla validità e sulla efficacia della legge.

Ma ci sia consentito sottolineare nuovamente quanto già abbiamo avuto modo di rilevare, e con il manifesto consenso dei colleghi dei vari gruppi: il testo proposto dalla maggioranza se non provvede – ovviamente,

dati i suoi scopi ed i suoi voluti limiti – all'aumento degli organici, innova con serietà il meccanismo delle assunzioni sollecitando, diremmo, con opportuni incentivi un sempre maggiore impegno culturale e professionale, non ignorando la esigenza di aprire possibilità maggiori ai giovani abilitati, e predisponendo strumenti (le graduatorie di cui agli articoli 3 e 4) che sono permanenti e ad esaurimento.

È chiaro, dunque, che le innovazioni suddette avverranno nel quadro di una politica di sviluppo della scuola primaria e, quindi, di una adeguata dilatazione dei suoi organici, di una diversa e più moderna preparazione, a livello universitario, dei suoi insegnanti; di un impegno dei maestri laureati nella scuola media e dell'impiego delle disponibilità degli insegnanti nel campo, ancora tanto dimenticato ed arretrato, della assistenza educativa e delle attività integrative. Se questo avverrà, come deve avvenire, per espressa volontà politica delle forze che mirano alla crescita della scuola, allora i progressivi effetti normalizzatori della legge in discussione porteranno, se non a risolvere, certo a migliorare sostanzialmente la situazione attuale.

Noi perciò ribadiamo, se pur ve ne fosse ancora bisogno, che non solo, come si pretenderebbe, non ci opponiamo, ma anzi auspichiamo con la forza della nostra certezza e con l'impegno della nostra coerenza, che debbano essere realizzati nell'attuazione delle linee di sviluppo della scuola, e per quei fini contenutistici cui esse vogliono mirare, le proposte che verranno formulate attraverso il dibattito e l'iniziativa parlamentare, o dei previsti organi consultivi, o delle organizzazioni sindacali e professionali.

La minoranza, a queste nostre considerazioni, oppone la solita accusa del rinvio. Si è dimostrato nel corso del lungo dibattito avvenuto in Commissione, che nessuno, almeno della maggioranza, è stato mai per la tesi del rinvio, e che molte delle stesse proposte del gruppo comunista erano identiche e ricalcate su quelle stesse dei proponenti la legge. E per di più si è largamente dimenticato, che alcune delle proposte d'emendamento erano per lo meno premature, o non pertinenti, almeno, alla materia trattata ed alla sede.

D'altra parte il problema consisteva nella carenza dei posti da mettere a disposizione dei nuovi concorsi e delle graduatorie degli idonei. A nostro avviso per avviare a soluzione il problema basterebbe realizzare con sollecitudine alcuni obbiettivi che indichiamo come immediatamente possibili:

a) approvazione della proposta di legge Bellisario, n. 2219 della Camera – per l'immissione nei ruoli della scuola media dei laureati e degli abilitati;

b) sdoppiamento, almeno parziale, delle classi secondo i nuovi criteri del piano Gui, opportunamente allargati;

c) collocamento in aspettativa speciale degli insegnanti di ruolo comandati da almeno 5 anni;

d) normalizzazione delle assegnazioni degli insegnanti alle attività integrative scolastiche;

e) utilizzazione, nella misura richiesta dalla funzionalità degli uffici, degli insegnanti di ruolo per le segreterie delle direzioni e degli ispettorati.

Questi provvedimenti potrebbero già aumentare di molto le attuali disponibilità di posti in ruolo.

Soltanto l'immissione nei ruoli della scuola media dei maestri laureati od abilitati che vi hanno insegnato nell'anno scolastico 1964-1965 – a parte ogni altra considerazione di carattere pedagogico didattico e sociale – lascerebbe 3.013 posti, cui si dovrebbero aggiungere i nuovi posti che i maestri laureati, certi di una precisa carriera nella scuola secondaria dell'obbligo, potrebbero essere sollecitati a lasciare definitivamente.

L'approvazione della proposta di legge si fonda perciò su ipotesi concrete e in previsione di un sensibile sviluppo degli organici della scuola primaria. Seppure, nell'attesa dei provvedimenti indicati, nella sua prima applicazione dovesse produrre effetti più limitati rispetto alle aspettative, essa potrebbe divenire già adeguatamente operante dal prossimo anno scolastico.

Diverso può essere il discorso sulle strumentazioni proposte diversamente dalla maggioranza e dalla minoranza per risolvere – nel quadro delle possibilità accertate – i problemi posti da una diversa immissione nei ruoli degli idonei, degli approvati, degli anziani maestri non di ruolo.

Ma qui il giudizio è di carattere tecnico e non politico, perché è evidente che nei suoi aspetti più seri e non propagandistici esso non si può fondare su scelte pregiudiziali.

Il giudizio della maggioranza – che, del resto, non una sola volta ha fatto propri i suggerimenti della minoranza – è stato illustrato nella seconda parte della presente relazione.

Starà, ora, alla Camera approvarne le linee e le proposte contenute nel testo, pur perfezionabile, che il relatore sottopone all'esame dell'Assemblea.

CONCLUSIONI

Agli onorevoli colleghi proponenti i vari testi successivamente assorbiti in larga misura nel testo approvato dalla Commissione sulla base della proposta Fabbri Francesco, Borghi, Buzzi, Patrini, Rampa, Leone Raffaele, Titomanlio Vittoria, Armato, Scalia, Bertè, Savio Emanuela, Gagliardi, Miotti Carli Amalia. Dall'Armellina. Bianchi Fortunato. Bianchi Gerardo, Calvetti, Racchetti, De Zan va la riconoscenza dei relatori i quali esprimono l'auspicio che a questo testo la Camera, onorevoli colleghi, voglia dare la propria sollecita approvazione.

Essa sarà un atto di volontà politica tesa ad assicurare più dignitose condizioni professionali agli insegnanti della scuola primaria ed a garantire ad essa quella maggiore stabilità del corpo docente che è una delle garanzie di funzionalità della scuola e di più organici rapporti della scuola con la famiglia e con la comunità.

RAMPA e BUZZI, *Relatori.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione autorizza i Provveditori agli studi a bandire ogni due anni e non oltre il 31 agosto il concorso magistrale per la propria provincia.

Sono messi a concorso i posti del ruolo normale e soprannumerario che, in base alle norme vigenti, risultano vacanti alla data del bando e a quella del primo ottobre successivo.

ART. 2.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone per la valutazione delle prove d'esame e dei titoli, di 150 punti, di cui 100 per le due prove d'esame e 50 per la valutazione dei titoli.

La tabella di valutazione dei titoli è stabilita dal Ministero della pubblica istruzione.

I candidati che hanno superato le prove di esame ottenendo in ciascuna di esse non meno di sei-decimi sono iscritti in un'unica graduatoria di merito.

L'ordine di iscrizione è determinato dal punteggio complessivo risultante dalla somma dei punti conseguiti nelle prove d'esame e da quelli attribuiti ai titoli e disposta dal Provveditore agli studi.

La nomina dei vincitori avviene seguendo l'ordine della graduatoria e tenendo conto delle riserve e preferenze previste dalle leggi in vigore.

ART. 3.

Gli insegnanti non di ruolo non dichiarati vincitori e che hanno ottenuto nelle prove d'esame una votazione media non inferiore

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni.

Sono messi a concorso i posti del ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedono vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 1° ottobre dell'anno nel quale si bandisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge.

ART. 2.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale, e di 25 punti per la valutazione dei titoli.

La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministro per la pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerenze.

I candidati che hanno ottenuto complessivamente, almeno 75 punti su 125 oppure, nelle prove di esame, una media di 7/10, con non meno di 6/10 in ciascuna prova, sono iscritti in una unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli attribuiti ai titoli.

La nomina dei vincitori avviene seguendo l'ordine di graduatoria, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nella graduatoria di merito e non compresi tra i vincitori, hanno diritto alla nomina fino a raggiungere il 10 per cento dei posti messi a concorso.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e di scuola speciale saranno inoltre inclusi in una graduatoria speciale per l'assegnazione a tali classi.

ART. 3.

È istituita una graduatoria provinciale permanente dei maestri non di ruolo, compresi nella graduatoria di merito di cui al

ai sette-decimi con non meno di sei-decimi in ciascuna prova vengono iscritti in una graduatoria provinciale secondo il miglior punteggio complessivo delle prove d'esame e dei titoli, ottenuto nel concorso.

A parità di punteggio, la preferenza di iscrizione è riconosciuta all'insegnante non di ruolo che abbia superato le prove d'esame in un concorso bandito in data anteriore.

In caso di parità di condizioni di cui al comma precedente, valgono i criteri preferenziali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria viene aggiornata e pubblicata all'espletamento di ogni nuovo concorso.

ART. 4.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale di cui al precedente articolo, sono assunti con decorrenza 1° ottobre di ogni anno scolastico in ragione del 40 per cento dei posti risultanti vacanti e disponibili a tale data.

precedente articolo 2 e non nominati per mancanza di posti.

L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nel concorso. Nel caso in cui l'insegnante non di ruolo sia stato incluso nella graduatoria di merito in più di un concorso della stessa provincia, l'iscrizione nella graduatoria permanente avviene tenendo conto del miglior risultato, aumentato di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 per ciascuna prova.

A parità di punti fra insegnanti provenienti da diversi concorsi precede chi abbia superato, nella stessa provincia, il concorso bandito in data anteriore.

A parità di punti prevale l'anzianità di servizio.

L'insegnante non di ruolo che sia stato incluso nella graduatoria di merito di concorsi effettuati in diverse province, può chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di ciascuna provincia ed è collocato nel posto che gli compete per effetto dei punti ottenuti nella graduatoria di merito del concorso di quella provincia, aumentati di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

La graduatoria viene aggiornata e ripubblicata all'espletamento di ogni nuovo concorso.

Gli iscritti in una graduatoria provinciale sono cancellati da essa qualora ottengano la nomina in altra provincia, o qualora rinuncino alla nomina e, comunque, dopo dieci anni dalla data in cui vi sono stati iscritti o hanno modificato la propria posizione di graduatoria per effetto di un nuovo concorso o per nuovi titoli acquisiti di cui all'articolo 5.

ART. 4.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale vacanti e disponibili, dopo aver applicato l'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nei Comuni diversi di capoluogo di provincia e per la metà dei posti del ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Nella determinazione dei posti vacanti da considerare disponibili al 1° ottobre di ogni anno scolastico, per la nomina degli iscritti nella graduatoria permanente, va esclusa l'aliquota di un quarto dei posti del ruolo

ART. 5.

Nella prima attuazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione autorizza il Provveditore agli studi a bandire, nei modi e nei termini previsti dalle norme in vigore, i seguenti concorsi:

1°) concorso speciale per titoli riservato, indipendentemente dai limiti di età, agli insegnanti non di ruolo che nei precedenti concorsi, indetti dal Provveditorato agli Studi, o dall'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione Siciliana, abbiano ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 105-175;

2°) concorso speciale per titoli ed esami riservato, indipendentemente dai limiti di età, agli insegnanti non di ruolo che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano superato le prove di esame in precedenti concorsi indetti dal Provveditorato agli Studi o dall'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione Siciliana, ottenendo una votazione complessiva inferiore a 105/175, ed abbiano prestato nell'ultimo decennio almeno due anni di servizio nelle scuole elementari statali, parificate, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a buono;

b) abbiano prestato servizio nelle scuole elementari statali, parificate, sussidiate o normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia da riservare per eventuali trasferimenti da altre province.

I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del precedente articolo.

A partire dal 1° ottobre 1956 gli incarichi e le supplenze annuali vengono conferiti dal Provveditore agli Studi dopo aver utilizzato gli insegnanti del ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente, secondo l'ordine di merito: in mancanza, ad altri aspiranti abilitati nell'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

Gli insegnanti non di ruolo che, prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto l'incarico triennale ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni lo conservano fino al compimento del previsto periodo, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge, per la cessazione dell'incarico.

ART. 5.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura superiore acquisiti nel biennio, valutati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

sussidiarie, per non meno di 5 anni, con qualifica non inferiore a buono.

Per gli insegnanti combattenti ed assimilati la durata del servizio di cui alla lettera *b*) è ridotta a due anni.

ART. 6.

Il contingente dei posti da mettere a concorso per ciascun tipo di concorso speciale è pari al 30 per cento di quelli che risultano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora i posti da conferire mediante il concorso speciale per titoli, di cui al n. 1°) del precedente articolo, non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante il concorso per titoli ed esami di cui al n. 2°) e viceversa.

ART. 7.

Gli esami del concorso speciale di cui al n. 2 dell'articolo 5 consistono in una prova orale di cultura ed in una lezione.

La prova orale di cultura deve servire a verificare il grado di preparazione professionale dell'insegnante, mediante l'accertamento della conoscenza dei più importanti indirizzi pedagogici e didattici relativi all'insegnamento nelle scuole elementari.

La lezione che il candidato deve svolgere oralmente dinanzi alla Commissione consiste nell'impostazione didattica di un argomento scelto nel quadro dei programmi scolastici vigenti.

L'argomento della lezione è sorteggiato due ore prima dello svolgimento della stessa.

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria provinciale permanente gli insegnanti non di ruolo che in uno dei concorsi magistrali banditi a partire dall'anno 1947, risultino iscritti nella graduatoria di merito per aver ottenuto complessivamente punti 105 su 175 ovvero abbiano riportato non meno di 7/10 in ciascuna prova.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo le norme di cui ai precedenti articoli, previa riduzione del complessivo punteggio assegnato per la valutazione dei titoli, in rapporto al nuovo massimo di 125 di cui all'articolo 2.

ART. 7.

Il Ministero della pubblica istruzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, autorizza i Provveditori agli studi a bandire un concorso speciale riservato, per il 50 per cento dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 1 vacanti e disponibili al 1° ottobre 1965.

A tale concorso possono partecipare gli insegnanti non di ruolo che alla data del bando abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano prestato servizio nelle scuole elementari statali, parificate, per almeno otto anni, con qualifica non inferiore a « buono ». Per gli insegnanti che appartengono a categorie di ex combattenti e assimilati e per gli insegnanti che abbiano superato la prova d'esame in precedenti concorsi magistrali indetti dai Provveditorati agli studi e dall'Assessorato per la istruzione della Regione siciliana ottenendo un punteggio complessivo inferiore a 105 su 175, la durata del servizio è ridotta a quattro anni.

I posti eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori sono assegnati al concorso ordinario bandito o da bandirsi.

ART. 8.

Gli esami del concorso speciale consistono in un colloquio rivolto a saggiare il grado di preparazione professionale e in una lezione pratica che miri ad accertare le attitudini all'esercizio della funzione docente; il colloquio

verte sul programma stabilito per le prove orali del concorso ordinario; l'argomento della lezione viene estratto a sorte due ore prima della prova. I 100 punti assegnati alle prove d'esame sono ugualmente ripartiti fra il colloquio e la lezione.

Salvo quanto previsto nel precedente comma, valgono per il concorso speciale tutte le altre norme stabilite dalla presente legge anche ai fini dell'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente.

ART. 9.

Sono abrogate tutte le norme concernenti i concorsi magistrali, il conferimento degli incarichi e delle supplenze contrastanti o incompatibili con le norme della presente legge.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 7

ART. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire entro il 31 dicembre 1963 un concorso speciale per titoli e uno per titoli ed esami a posti di maestro in soprannumero.

I posti da mettere a concorso saranno quelli che risulteranno vacanti alla data del 1° ottobre 1963 e verranno così ripartiti: 50 per cento al concorso per soli titoli e 50 per cento al concorso per titoli ed esami.

ART. 2.

Al concorso speciale per soli titoli verranno ammessi i maestri non di ruolo che abbiano riportato almeno la sufficienza nelle prove di esame di uno dei precedenti concorsi magistrali banditi dallo Stato o dalla Regione siciliana.

Al concorso speciale per titoli ed esami saranno ammessi i maestri non di ruolo che abbiano prestato almeno tre anni di servizio scolastico nelle scuole elementari statali, riportando qualifiche non inferiori a « buono » e i maestri ex-combattenti, mutilati e invalidi di guerra, e « assimilati ».

ART. 3.

Le prove di esame del concorso speciale per titoli ed esami consisteranno in un col-

loquio orale sugli attuali programmi della scuola elementare e sui principali metodi di insegnamento, nonchè sul programma di legislazione scolastica in vigore per i concorsi magistrali ordinari.

ART. 4.

I maestri che parteciperanno al concorso speciale per soli titoli verranno ammessi anche al concorso di cui al precedente articolo 3 e – a loro domanda – potranno venire esonerati dalle prove di esame prescritte, nel qual caso verrà valutata in loro favore la votazione da essi riportata nelle prove di uno dei precedenti concorsi magistrali.

ART. 5.

I candidati di ambedue i concorsi speciali di cui al precedente articolo 1, che pur totalizzando almeno punti 105 non rientrino nella graduatoria dei vincitori per insufficienza di posti messi a concorso, verranno inclusi in una speciale graduatoria unificata per ordine di merito ed avranno diritto alla nomina in ruolo nella misura del 25 per cento dei posti che si renderanno annualmente vacanti fino ad esaurimento totale della graduatoria stessa.

ART. 6.

Le nomine dei vincitori dei due concorsi speciali previsti dalla presente legge avranno comunque decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1964.

In favore dei vincitori di cui al precedente comma del presente articolo, il servizio scolastico eventualmente prestato nelle scuole elementari di Stato con qualifica non inferiore a « buono » verrà computato per intero agli effetti del periodo di prova.

Tale periodo si riterrà favorevolmente superato nei confronti di quei maestri che hanno prestato almeno due anni di servizio scolastico con qualifiche non inferiori a « buono ».

ART. 7.

I maestri inclusi nella speciale graduatoria ad esaurimento di cui al precedente articolo 5, in attesa della nomina in ruolo, avranno la precedenza assoluta nella assegnazione degli incarichi e delle supplenze per le scuole elementari.

N. 22

ARTICOLO UNICO.

La validità della graduatoria del concorso magistrale bandito con decreto ministeriale 31 luglio 1961, numero 2250/48 è prorogata al 30 settembre 1963.

Agli insegnanti elementari che hanno conseguito l'idoneità nel predetto concorso sono assegnati i posti che comunque si renderanno vacanti fino al 30 settembre 1963.

N. 768

ART. 1.

Gli insegnanti elementari non di ruolo, idonei o approvati del concorso magistrale bandito con decreto ministeriale del Ministro della pubblica istruzione del 31 luglio 1961 n. 2250/48 che abbiano prestato servizio come incaricati per almeno tre anni, con la qualifica non inferiore a distinto, possono partecipare ad un concorso per soli titoli. Per essi sono assegnati il 50 per cento dei posti che comunque si rendono vacanti sino ad esaurimento degli aventi diritto.

ART. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce un concorso per coloro i quali ne abbiano i requisiti come sopra precisato, riservando per questo concorso il 50 per cento dei posti che si rendano attualmente vacanti.